

**DECRETA**

## Art. 1

*(Approvazione modelli di certificazione e soggetti tenuti agli adempimenti)*

1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2009 che gli enti locali sono tenuti a predisporre, entro il 30 luglio 2009, in forma cartacea nonché informatica e che sono allegati al presente decreto.
2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, entro il 30 luglio 2009, esclusivamente le sezioni (*quadri*) del certificato di cui all'allegato tecnico.
3. All'originale del certificato deve essere allegato il floppy disk o CD integro, sul quale è apposta l'etichetta originale con indicazione della denominazione dell'ente, della provincia di appartenenza e la dizione "certificato di bilancio di previsione 2009". L'etichetta deve essere fornita dalla ditta produttrice del software e contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa, nonché gli estremi dell'omologazione ministeriale.
4. Le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati, contenuti nei floppy disk o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 10 settembre 2009.

## Art. 2

*(Adempimenti circa la trasmissione delle certificazioni, specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale)*

1. Per quanto concerne gli adempimenti in ordine alla trasmissione delle certificazioni da parte degli enti, restano confermate le modalità già previste nei decreti ministeriali in data 28 aprile 2008 e 8 agosto 2008, ivi compresa la trasmissione alla regione di appartenenza; le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano avranno, inoltre, cura di trasmettere copia delle certificazioni agli altri enti destinatari (Corte dei conti, Upi, Uncem).
2. Sono confermate anche le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonché le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione informatizzata.

## Art. 3

*(Sottoscrizione)*

1. La certificazione va sottoscritta dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario nonché dall'organo della revisione economico-finanziario i quali, con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i dati contenuti nel floppy disk o CD sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea.

